

sieme che se la tentatione fosse vera potrebbe havere lo stesso incontro. Questo homicidio però sij eseguito con armi da taglio; perchè il permettere armi da foco per caso non vero darebbe sospetto allo stesso ambasciadore di collusione concertata. Se questo bandido interfetto fosse solito ad haver ricovero per sicurezza in casa dell'ambasciadore, sarebbe anco molto più a proposito, perchè questo ricovero renderebbe a l'universale maggiormente credibile la tentatione, et l'ambasciadore stesso, benchè saprà di non haver data questa comissione, non sarà lontano col pensiero che il bandido di proprio moto habbi fatta la tentatione, per agiustar prima il concerto, et portarlo poi come cosa fatta all'ambasciadore, per fine di acquistar merito con lui et premio a sè stesso.

15.^o Nelle occorrenze di casi gravi de' nobili nostri, ha da tempo in qua preso in uso il consiglio de' Dieci di levar la nobiltà a delinquenti, quando siano contumacj, tuttochè la colpa non sij di felonja, o intacco di cassa, et queste colpe sole, et non altre reità, ne' tempi più antichi solevano restar punite con questa macchia di privatione; è anco vero che in quei tempi antichi; ne' quali si accostumava più di rado di levare la nobiltà, se tal hora si levava, quando occorreva liberar il bandido, che sol farsi con alcuna gratia dell' istesso consiglio de' Dieci, dell' istesso consiglio pure con nuova parte di gratia, ma con le maggiori strettezze di balotte, restituiva la nobiltà; ancora dal tempo delle corrétioni erette in qua fu stabilito dal maggior consiglio che la restitutione della nobiltà non possa esser fatta che dal medesimo maggior consiglio; onde occorre